



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

Criticità civilistiche e fiscali dei nuovi bilanci

(Circolare Assonime n. 14/2017)

(Circolare n. 13 del 6 luglio 2017)

Indice

1. Premessa	3
2. Criticità civilistiche	3
2.1. Soggetti interessati, società di persone e imprenditori individuali	3
2.2. Qualificazione della <i>holding</i> come "micro-impresa"	6
2.3. Passaggio ad una categoria dimensionale superiore	6
2.4. Principio di rilevanza	6
2.5. Principio di prevalenza della sostanza sulla forma	7
2.6. Eliminazione dall'attivo patrimoniale delle azioni proprie	9
2.7. Costo ammortizzato e attualizzazione	10
2.8. Rilevazione e valutazione dei derivati	11
3. Principio di derivazione rafforzata	12
3.1. Soggetti interessati	13
3.2. Estensione e limiti	14
3.3. Acquisto di azioni proprie	17
3.4. Svalutazione dei crediti valutati al costo ammortizzato	18
3.5. Attualizzazione di crediti e debiti commerciali	19
3.6. Attualizzazione di crediti e debiti finanziari	20
3.7. Declinazioni OIC del principio di prevalenza della sostanza sulla forma	22
4. Interventi specifici sul Tuir	23
4.1. Deducibilità degli interessi passivi	23
4.2. Spese relative a più esercizi	24
4.3. Previa imputazione a conto economico	25
4.4. Strumenti finanziari derivati	25
5. IRAP	27
5.1. Plusvalenze e minusvalenze escluse	27
5.2. Principio di correlazione	28
5.3. Costo ammortizzato e attualizzazione	29
5.4. Imputazioni a patrimonio netto	29
5.5. Strumenti finanziari derivati	30
6. Regime transitorio	30
6.1. Cancellazione e ripristino di attività e passività	31
6.2. Operazioni in corso alla data di prima applicazione dei nuovi OIC	32
6.3. Strumenti finanziari derivati	33

1. Premessa

La **Circolare Assonime 21 giugno 2017, n. 14**, sul tema *"Il nuovo bilancio di esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali: profili civilistici e fiscali"*, ha affrontato le principali modifiche normative introdotte dal **D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139** – applicabili ai bilanci degli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2016 – e il conseguente aggiornamento dei principi contabili nazionali OIC (completato il 22 dicembre 2016), nonché le disposizioni di coordinamento fiscale, ai fini dell'IRES e dell'IRAP, stabilite dall'**art. 13-bis del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244**.

Il documento ha passato in rassegna le diverse novità che hanno trovato prima applicazione nei bilanci 2016 e nella relativa determinazione delle imposte, evidenziando diversi dubbi interpretativi di natura civilistica e fiscale.

2. Criticità civilistiche

La Circolare Assonime n. 14/2017 ha segnalato alcune rilevanti difficoltà interpretative con riferimento alle seguenti tematiche civilistiche:

- applicabilità delle novità alle società di persone e agli imprenditori individuali;
- qualificazione della *holding* come "micro-impresa";
- passaggio a una categoria dimensionale superiore;
- principio di prevalenza della sostanza sulla forma;
- eliminazione dall'attivo patrimoniale delle azioni proprie;
- applicazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione;
- rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati.

2.1. Soggetti interessati, società di persone e imprenditori individuali

Le nuove regole contabili sono rivolte, in linea di principio, a tutti i soggetti che sono tenuti a redigere il proprio bilancio in base alle regole del codice civile.

La **Circolare Assonime n. 14/2017** osserva che, stando alla direttiva 34/2013 e all'analisi di impatto allegata alla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo (lett. D), tra i soggetti destinatari degli effetti dell'intervento legislativo vi sono, in primo luogo:

- le società di capitali (s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.);
- le **società di persone** (s.n.c. e s.a.s.) **interamente partecipate da società di capitali** (art. 1 della direttiva 34/2013). L'**art. 111-duodecies** delle **disposizioni di attuazione al codice civile** stabilisce che *"qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all'articolo 2361, comma secondo, del codice, siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il"*

bilancio consolidato come disciplinato dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti'.

Inoltre, sempre in base all'analisi di impatto allegata allo schema di decreto, l'intervento è destinato ad operare anche nei confronti di una serie di **altri soggetti** in considerazione del fatto che *"il legislatore nazionale ha poi esteso"* a questi ultimi *"gli obblighi in oggetto"* (ossia quelli di redazione del bilancio di esercizio) *"con gli opportuni adattamenti dovuti alle loro caratteristiche e per quanto compatibili con esse"*, come, ad esempio:

- 1) le **società cooperative** (art. 2519 c.c.);
- 2) le mutue assicuratrici (art. 2547 c.c.);
- 3) i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) (art. 7 del D.Lgs. n. 240/1991);
- 4) i **consorzi con attività esterna** (art. 2615-*bis* c.c.);
- 5) le società consortili per azioni e a responsabilità limitata (art. 2615-*ter* c.c.);
- 6) le **società estere che hanno una sede secondaria in Italia** (artt. 2508 e 2509 c.c.; art. 101-*quater* delle disposizioni di attuazione del codice civile);
- 7) gli enti autonomi lirici, le istituzioni concertistiche e tutti gli altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, che si sono trasformati in fondazioni di diritto privato (art. 16 del D. Lgs. n. 367/1996);
- 8) le aziende speciali e le istituzioni degli Enti locali (art. 114, D.Lgs. n. 267/2000).

A questa elencazione vengono poi aggiunti *"Gli imprenditori commerciali ai sensi dell'art. 2217, le s.a.s. e le s.n.c. ai sensi degli articoli 2302 e 2315"*.

La **Circolare Assonime n. 14/2017** ritiene che, con riguardo alle **società di persone non interamente possedute da società di capitali**, non è chiaro se e fino a che punto le nuove regole contabili possano ritenersi compatibili con le caratteristiche e lo *status* giuridico di questi soggetti, **necessitando, pertanto, di un chiarimento in sede civilistica**: i medesimi dubbi e le discendenti considerazioni e conseguenze fiscali devono ritenersi comuni **anche agli imprenditori individuali e agli enti non societari che svolgono un'attività d'impresa**.

La prima questione che si pone è se le società di persone abbiano o meno l'obbligo di redigere il bilancio con modalità e criteri analoghi a quelli delle società di capitali. **Secondo alcuni**, in virtù dell'**art. 2217 c.c.**, le società di persone sarebbero tenute ad applicare gli **stessi criteri di rappresentazione previsti dal codice civile e dai principi OIC per le società di capitali**, sebbene il bilancio non sia destinato alla formale approvazione di un'assemblea e al deposito presso il registro delle imprese. **Diversamente**, altri ritengono che il rinvio dell'art. 2217 c.c. ai criteri di valutazione adottati dalle società di capitali *"in quanto applicabili"* non si possa interpretare come una previsione che imponga a tutte le imprese di redigere il bilancio con la pedissequa osservanza delle regole di rappresentazione valide per tali società. In questo senso, si argomenta che, stante il regime di responsabilità illimitata nei confronti dei creditori, per le società di persone **il bilancio ha**

una funzione diversa rispetto a quella che viene ad assumere per le società di capitali – come si può desumere anche dal fatto che non è prevista una sua pubblicità – sicché non sarebbe logico ipotizzare che le regole di predisposizione siano identiche in entrambi i casi. A sostegno di tale tesi, milita altresì il citato **art. 111-duodecies delle disposizioni attuative del codice civile**, secondo cui l'obbligo di redigere il bilancio secondo le disposizioni civilistiche ricorre **esclusivamente** quando **tutti i soci illimitatamente responsabili** della società di persone siano **società di capitali**. In questa seconda ottica, l'adozione dei **criteri delle società di capitali** sarebbe solo **facoltativa**.

La **Circolare Assonime n. 14/2017** si è, inoltre, posta l'interrogativo se, per le società di persone, si renda applicabile o meno anche la **suddivisione per categorie dimensionali** prevista per le società di capitali. In caso affermativo, le società di persone che superano i limiti dimensionali previsti dall'art. 2435-*bis* c.c. sarebbero tenute a redigere il bilancio con i criteri ordinari, mentre le società di persone di minori dimensioni sarebbero soggette ai soli obblighi informativi ridotti delle micro e piccole imprese. In proposito, chi ritiene che **l'adozione dei criteri delle società di capitali sia facoltativa**, come è logico, giunge alla conclusione che sia facoltativo anche il rispetto della gradualità degli obblighi informativi prevista per le società di capitali in funzione della loro dimensione.

Per chi si pone, **invece, nell'ottica di estendere in via obbligatoria** alle società di persone le regole delle società di capitali, il tema non è pacifico.

Secondo una **prima tesi** il rinvio dell'art. 2217 c.c. ai "*criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni*" indurrebbe a propendere per l'**estensione anche alle società di persone** dell'approccio per categorie dimensionali vigente per le società di capitali. Una **diversa ricostruzione** ritiene, invece, che la veste giuridica di società di persone, e dunque di soggetto non obbligato a depositare il bilancio, **mal si concilierebbe con l'applicazione di regole contabili sofisticate** e concepite per soddisfare le esigenze conoscitive di investitori professionali. In quest'ottica, si sostiene che anche le **società di persone di maggiori dimensioni** dovrebbero essere comunque ammesse ad avvalersi delle semplificazioni previste per le micro e piccole imprese (artt. 2435-*bis* e 2435-*ter* c.c.). Sul punto, la **Circolare Assonime n. 14/2017** ricorda altresì che il problema dell'approccio per categorie dimensionali a soggetti diversi da s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l. si è posto per le **società cooperative**: il **Ministero dello Sviluppo Economico**, con la **nota del 29 marzo 2017**, ha ritenuto che le cooperative che soddisfano i limiti di cui all'art. 2435-*ter* c.c. **non possano** comunque predisporre il proprio bilancio seguendo le **disposizioni previste per le micro-imprese** in considerazione del fatto che l'**omissione della nota integrativa** e della **relazione sulla gestione** farebbe venir meno proprio quegli **allegati di bilancio a cui la legge demanda gli obblighi informativi speciali** previsti dagli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545-*sexies* c.c. (Ministero dello Sviluppo Economico, nota del 20 marzo 2017, "*il nuovo articolo 2435 ter del codice civile e le conseguenze sulla redazione del bilancio delle società cooperative rientranti nella categoria delle microimprese*").

2.2. Qualificazione della *holding* come "micro-impresa"

L'art. 6, co. 13, del D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto l'art. 2435-*ter* c.c., riservato alla c.d. "micro-impresa", ovvero quella che nel primo esercizio o, successivamente, **per due esercizi consecutivi non abbia superato almeno due dei seguenti limiti:**

- totale dell'attivo patrimoniale: euro 175.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 350.000;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

La Circolare Assonime n. 14/2017 ha evidenziato che tali criteri di qualificazione della micro-impresa mal si conciliano con le particolari caratteristiche di alcune società, come le *holding*, con la conseguenza che tali soggetti potrebbero essere qualificati come micro-imprese anche quando **fanno parte di gruppi societari** che rappresentano **realità economiche medie o grandi** e subire alcune **palesi penalizzazioni**: si pensi, ad esempio, all'**impossibilità di valutare al fair value i contratti derivati**, in netto contrasto con la *ratio* della norma che non consente alle micro-imprese di iscrivere e valutare i derivati, fondata sull'assunto che l'adozione di una disciplina contabile complessa fosse incompatibile con l'operatività delle micro-imprese.

2.3. Passaggio ad una categoria dimensionale superiore

Un altro tema critico riguarda le difficoltà che potrebbero derivare dal passaggio dall'una all'altra categoria dimensionale. Fermo restando che il passaggio a una categoria dimensionale superiore reca con sé la necessità di adottare le diverse regole, più complesse, proprie della nuova categoria, la **Circolare Assonime n. 14/2017** ritiene che sia auspicabile mantenere applicabile anche in questo caso il regime transitorio previsto per la **First Time Adoption** dall'art. 12, co. 2, del D.Lgs. n. 139/2015, con riferimento alla valutazione al costo ammortizzato dei crediti e dei debiti e all'ammortamento dell'avviamento. In tal senso, ad esempio, l'**OIC 15** ha previsto la facoltà di **adottare il costo ammortizzato prospetticamente** sia nel caso in cui le micro e le piccole imprese optino per la sua adozione, sia nell'ipotesi in cui, a seguito di una crescita dimensionale dell'impresa, l'adozione del costo ammortizzato divenga obbligatoria.

2.4. Principio di rilevanza

L'art. 6, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 139/2015 ha **integrato l'art. 2423 c.c., inserendo il co. 3-bis**, secondo cui "*Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia **effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta**. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione*".

La **Circolare Assonime n. 14/2017** segnala che sussistono problemi in merito all'applicazione di tale principio, in quanto **il codice civile non prevede una definizione di rilevanza**, e non fornisce, quindi, precise indicazioni sul piano quantitativo, né su quello qualitativo. Al riguardo, è possibile fare riferimento, a questi fini, alla direttiva 34/2013, che definisce **"rilevante"** lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione **potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio** dell'impresa: rimane, tuttavia, irrisolto il problema di definire quali siano le categorie di destinatari/utilizzatori del bilancio da considerare per giudicare rilevanza dei fenomeni oggetto di rappresentazione in bilancio.

Un altro interrogativo che pone la Circolare Assonime n. 14/2017 è se il principio di rilevanza trovi una sua esplicitazione anche in relazione agli **errori involontari**, per i quali il nuovo OIC 29 prevede un trattamento contabile del tutto innovativo. In particolare, l'OIC 29 prevede che la correzione degli errori **rilevanti** debba avvenire mediante **imputazione al saldo di apertura del patrimonio netto**, dandone illustrazione in nota integrativa, e che, invece, quella degli **errori non rilevanti** debba avvenire con imputazione del costo o ricavo a conto economico dell'esercizio in cui la correzione è effettuata. In **dottrina**, taluno osserva che questa impostazione non costituirebbe espressione, in senso proprio, del principio di rilevanza, dal momento che quest'ultimo consente talora di adottare criteri di esposizione semplificata in base a una scelta volontaria che peraltro deve essere segnalata in nota integrativa, mentre l'OIC 29 si rivolge alla correzione *ex post* di errori involontari. Altri segnalano, tuttavia, che, se questo è vero, rimane altrettanto fermo che quando l'errore è stato commesso la **correzione dell'errore** prevede comunque la **scelta tra due criteri di rappresentazione** che dipende da una **valutazione di materialità del fatto**, non diversamente da quanto accade quando si deve applicare il principio di rilevanza. Sul punto, Assonime ricorda che il par. 46 dell'OIC 29 stabilisce che *"un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio"*, ricalcando in tal modo la definizione della direttiva 34/2013.

2.5. Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

L'**art. 2423-bis, co. 1, n. 1-bis), c.c.** – così come novellato dall'art. 6, co. 3, lett. b), del D.Lgs. n. 139/2015 – stabilisce che *"la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto"*. Questo principio di prevalenza della sostanza sulla forma **deve essere applicato anche dalle micro o piccole imprese**, in tutte le ipotesi disciplinate dal D.Lgs. n. 139/2015 per le quali non sia prevista espressa eccezione, nonché nelle ulteriori fattispecie individuate dai nuovi OIC: le **deroghe** sono circoscritte ai criteri semplificatori previsti dal legislatore che, ad esempio, esonerano le micro-imprese dall'obbligo di incorporare i **derivati** e che esonerano le imprese micro e piccole dall'obbligo di adottare il **criterio del costo ammortizzato**.

La **Circolare Assonime n. 14/2017** ritiene che, sotto questo profilo, la complessità legata all'applicazione del principio di rappresentazione **sostanziale non appare pienamente conciliabile** con l'obiettivo di **ridurre gli oneri e gli adempimenti delle imprese più piccole**: si pensi, ad esempio, alle valutazioni connesse all'accertamento del trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici nelle operazioni di acquisto e di vendita dei beni. In tale sede, Assonime ha, inoltre, rammentato che il principio in parola è strettamente funzionale alla comparabilità dei bilanci e deve, pertanto, essere inteso come **sostanza economica dell'operazione**, come considerato dal **punto 16 dalla direttiva 34/2013**: *"La presentazione delle voci di bilancio dovrebbe essere fatta tenendo conto della realtà economica o della sostanza commerciale dell'operazione o dell'accordo sottostanti"*.

Assonime condivide, inoltre, la tesi dottrinale prevalente secondo cui la concreta applicazione di questo principio debba avvenire attraverso la **necessaria mediazione dei principi contabili nazionali approvati dall'OIC**. In tal senso, si veda la relazione di accompagnamento al Decreto: *"ai principi contabili occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi di rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte"*. Coerentemente con tale previsione, l'OIC ha fornito un elenco delle fattispecie – che, probabilmente, in futuro dovrà essere incrementato, essendo atteso un intervento sulla disciplina dei leasing, rimasta invariata – nelle quali si **declina in concreto il principio di rappresentazione sostanziale**: si tratta di circostanze nelle quali, lungi dal disconoscere gli effetti giuridici dei contratti, la regola contabile impone di rappresentarli nel modo più efficace possibile, evidenziando gli **effetti sostanziali** che gli stessi producono in termini di **diritti e obbligazioni**. È il caso, ad esempio, delle regole in tema di **rilevazione iniziale dei crediti e dei debiti commerciali** (rispettivamente OIC 15 e 19), delle rimanenze (OIC 13), dei cespiti (OIC 16), che subordinano la rilevazione delle attività e delle passività di riferimento alla verifica del trasferimento dei relativi rischi e benefici.

Secondo questa ricostruzione, pertanto, la riformulazione dell'art. 2423-*bis* c.c. **non autorizza** il redattore del bilancio ad adottare **soluzioni contabili** ritenute più aderenti alla sostanza del fenomeno, ancorché in **contrasto con il contenuto dei nuovi OIC**, né a recepire, di sua iniziativa e in assenza di indicazioni dell'OIC, istituti contabili propri del sistema IAS/IFRS. Ad esempio, **non è consentito** rappresentare in bilancio le operazioni di **leasing finanziario** in base al c.d. **metodo finanziario**, in quanto i criteri di rappresentazione del leasing secondo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma saranno oggetto in futuro di un apposito intervento in coerenza con l'evoluzione degli standard contabili IAS/IFRS.

La Circolare Assonime n. 14/2017 segnala, tuttavia, che tale dubbio operativo potrebbe essere risolto dall'**aggiornamento dell'OIC 11**. Rimane, in ogni caso, ferma una **regola cardine**, ovvero quella

secondo cui spetta al redattore del bilancio **individuare le soluzioni contabili più corrette per rappresentare i fatti gestionali** secondo il loro effettivo contenuto giuridico anche quando i principi OIC non forniscano indicazioni puntuali. Il redattore del bilancio, infatti, per poter esporre i fatti gestionali in modo veritiero e corretto, li deve pur sempre interpretare secondo i consueti canoni ermeneutici, identificando i diritti e gli obblighi che ne conseguono per l'impresa. Se così è, deve essere riconosciuto che – per quanto non sempre sia agevole delineare una chiara linea di confine – le **problematiche relative al principio di prevalenza della sostanza sulla forma** si pongono su un **piano diverso** rispetto a quello della **qualificazione in senso giuridico** delle operazioni compiute dall'impresa.

Assonime ha, inoltre, osservato che, alla luce dell'evoluzione degli ultimi anni dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, si dovrebbe ritenere **superato il principio** – adottato dal D.Lgs. n. 139/2015 – che **subordina il passaggio sostanziale della titolarità di un bene al trasferimento dei rischi**. Nei nuovi principi contabili IFRS 15 (ricavi) e IFRS 16 (leasing), infatti, lo IASB ha **sostituito il criterio del trasferimento dei rischi e dei benefici** come criterio guida per la rilevazione iniziale o per la cancellazione di attività e passività con il **criterio del "controllo"**. Questa particolare sfasatura di indirizzo fra i due sistemi contabili rischia di compromettere una delle principali finalità del D.Lgs. n. 139/2015, che è stata proprio quella di rendere più omogenei e comparabili i bilanci di esercizio, anche attraverso un avvicinamento delle regole di rappresentazione delle imprese OIC a quelle delle imprese che nel nostro Stato adottano gli IAS/IFRS. Per questo motivo, è probabile che anche i riferimenti dei nuovi OIC al trasferimento dei rischi e benefici possano essere **in futuro oggetto di revisione**.

2.6. Eliminazione dall'attivo patrimoniale delle azioni proprie

L'art 6, co. 1, del D.Lgs. n. 139/2015 ha sostituito il **co. 3 dell'art. 2357-ter c.c.**, stabilendo che *"L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo"*: in altri termini, come desumibile dal nuovo co. 7 dell'art. 2424-bis c.c., le azioni proprie acquistate non possono più essere contabilizzate nell'attivo patrimoniale.

La **Circolare Assonime n. 14/2017** ritiene che i profili di maggior interesse riguardano le conseguenze che si producono nel conto economico, in quanto **in precedenza** l'acquisto di azioni proprie e la **successiva rivendita** poteva dar luogo all'emersione di **componenti reddituali del tutto assimilabili ai proventi e agli oneri di natura finanziaria** legati alla normale gestione delle partecipazioni, alla stessa stregua delle partecipazioni detenute in società terze: con i **nuovi criteri di rappresentazione** l'acquisto e la successiva rivendita di azioni si qualificano in bilancio come, rispettivamente, un **rimborso** e una **successiva riemissione di capitale** e in quanto tali **incapaci di produrre effetti di natura economica**. Nella nuova lettura che ne dà il bilancio, pertanto, i saldi

patrimoniali che dovessero scaturire dalla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di successiva rivendita assumono la natura di **riserve di capitale**, quando in precedenza erano invece qualificati come ricavi e costi (plusvalenze e minusvalenze) di natura finanziaria.

La **Circolare Assonime n. 14/2017** ha, inoltre, sottolineato che il nuovo criterio di rappresentazione contabile si applica in tutti i casi di acquisto di azioni proprie **senza distinguere tra le fattispecie in cui le azioni proprie siano acquistate** per dare attuazione ad un diritto di **recesso** – e, quindi, nella prospettiva di un loro annullamento – e quelle in cui le azioni acquistate siano **destinate ad essere ricollocate sul mercato**. Qualora il **prezzo di rivendita** sia esattamente pari quello di acquisto, l'effetto netto è la semplice cancellazione della riserva negativa: diversamente, se il corrispettivo di successiva cessione è **inferiore**, la parte della riserva negativa che non è oggetto di cancellazione va imputata a riduzione delle altre riserve del bilancio. Se, invece, il prezzo di rivendita delle azioni proprie è **superiore** a quello di acquisto, alla cancellazione della riserva negativa si accompagna l'imputazione di questa eccedenza tra le riserve di capitale, ad incremento del patrimonio netto iniziale.

È, inoltre, precisato che è molto discusso se l'acquisto di azioni proprie e la successiva rivendita, pur risolvendosi in una riduzione e in una successiva riespansione del patrimonio netto, comporti o meno un'ideale **cancellazione delle riserve di utili e di capitale preesistenti** e la loro sostituzione con nuovi apporti. In favore della tesi della cancellazione delle riserve, si sostiene che l'acquisto è da assimilare a un rimborso ai soci. A sostegno della **tesi opposta**, si fa, invece, osservare che la tecnica di iscrizione della riserva negativa è **sostitutiva della sola iscrizione all'attivo** del bilancio delle azioni in portafoglio e non esclude che sulle riserve di utili utilizzate per l'acquisto **continuino a gravare i vincoli di indisponibilità previsti dall'art. 2357 c.c.** In quest'ottica, in linea con i criteri di rappresentazione contabile, l'acquisto e la successiva rivendita determinerebbero semplicemente il venir meno dei vincoli sulle riserve e il ripristino della situazione preesistente, nei limiti del corrispettivo di realizzo delle azioni: in tal senso, la massima 17 maggio 2016, n. 145, del Consiglio Notarile di Milano (cfr. anche il documento Assonime Note e Studi 4 novembre 2016, n. 16).

2.7. Costo ammortizzato e attualizzazione

L'art. 6, co. 8, del D.Lgs. n. 139/2016 ha modificato il n. 1) dell'art. 2426, co. 1, c.c., stabilendo che le **immobilizzazioni rappresentate da titoli** sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile. È stato, inoltre, sostituito il n. 8) dell'art. 2426, co. 1, c.c., disponendo che i **crediti** e i **debiti** sono rilevanti in bilancio secondo il **criterio del costo ammortizzato** – applicabile anche al disaggio e all'aggio su prestiti (art. 2426, co. 1, n. 7), c.c.) – tenendo conto del **fattore temporale** e, per quanto riguarda i crediti, del valore presumibile di realizzo: è, pertanto, necessario **attualizzare i debiti e crediti** che, al momento della loro rilevazione iniziale, **non sono**

produttivi di interessi, oppure lo sono in base ad un **tasso significativamente inferiore a quello di mercato**.

I principali aspetti operativi sono delineati nei relativi principi contabili nazionali di riferimento (OIC 15, OIC 19 e OIC 20), secondo cui **il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei debiti e crediti possono non essere applicati** qualora i loro effetti siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, ai sensi dell'**art. 2423, co. 4, c.c.**, purché in nota integrativa siano indicate le politiche contabili adottate.

A norma dell'**art. 2435-bis, co. 7-bis, c.c.**, così come introdotto dall'art. 6, co. 12, lett. f), del D.Lgs. n. 139/2015, la società che redige il bilancio in forma abbreviata, in **deroga al criterio del costo ammortizzato**, ha la **facoltà di iscrivere** i titoli al costo di acquisto, i **crediti al valore presumibile di realizzo** e i debiti al valore nominale.

La **Circolare Assonime n. 14/2017** precisa che l'applicazione del criterio del costo ammortizzato, pur con la **complicazione** derivante dalla necessità di calcolare il **tasso di interesse effettivo**, **non pone particolari problemi di carattere valutativo** al redattore del bilancio: l'unico spazio aperto, in teoria, a una valutazione di carattere soggettivo è quello relativo all'individuazione degli oneri e dei proventi di transazione da considerare in sede di determinazione del valore iniziale dello strumento finanziario. Diversamente, l'applicazione dell'**attualizzazione** presuppone l'effettuazione di **stime e valutazioni** che in taluni casi possono risultare di una certa **complessità**, non soltanto per la scelta del tasso, ma anche per l'individuazione della **natura da attribuire ai saldi economici** che scaturiscono dall'attualizzazione dei crediti e dei debiti di natura finanziaria. I principi contabili **OIC 15 e OIC 19**, infatti, pur stabilendo in via presuntiva che tali saldi assumano natura finanziaria, invitano comunque il **redattore del bilancio** a valutare se questa prescrizione possa essere mantenuta dopo aver considerato la sostanza delle vicende negoziali che hanno generato lo strumento finanziario oggetto di valutazione. In altre parole, sui saldi economici che scaturiscono dall'attualizzazione dei crediti e dei debiti è chiamato in causa in tutta la sua portata il principio di rappresentazione dei componenti di bilancio in base alla **sostanza dell'operazione** o del contratto (art. 2423, co. 1-bis, c.c.).

2.8. Rilevazione e valutazione dei derivati

L'art. 6, co. 8, lett. i), del D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto il **n. 11-bis) dell'art. 2426, co. 1, c.c.**, secondo cui gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al **fair value**. Le variazioni di quest'ultimo sono imputate al **conto economico** oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente a una **riserva positiva o negativa di patrimonio netto**. Questa riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione

oggetto di copertura. A questo proposito, la **Circolare Assonime n. 14/2017**, a commento dell'**OIC 32, par. 36**, osserva che – nel caso di derivati attivati a **copertura di flussi di costi o di ricavi di natura operativa** – la valutazione del derivato produce **effetti** che interesseranno, alla fine, la **parte operativa del conto economico**: è, invece, attribuita alle voci D.18.d) e D.19.d) la parte di oscillazione di valore del derivato di copertura di flussi finanziari attesi che non si qualifica come copertura efficace.

Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le **riserve di patrimonio netto** che derivano dalla **valutazione al *fair value* dei derivati utilizzati a copertura** dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata **non sono considerate nel computo del patrimonio netto** per le finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 c.c. e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite. In definitiva, esse non si configurano, sotto il profilo sostanziale, come voci effettive del patrimonio netto. La **Circolare Assonime n. 14/2017** ritiene che si tratti di previsioni che, pur assolutamente condivisibili e coerenti con la funzione svolta dal bilancio nel sistema codicistico, vanno in una **direzione opposta a quella indicata dal D.Lgs. n. 38/2005** per i soggetti *IAS-adopter*: per questi ultimi, tale Decreto ha, infatti, previsto la **piena disponibilità degli utili derivanti dalla valutazione di derivati speculativi**, in quanto assimilati agli utili da negoziazione di strumenti finanziari, mentre le riserve attivate a fronte della valutazione dei derivati di copertura di flussi finanziari attesi (o di operazioni programmate ed impegni irrevocabili) sono assoggettate al regime di cui all'art. 6 del Decreto che, pur non consentendo la loro distribuzione, prevede comunque una loro tendenziale rilevanza ai fini dell'applicazione delle norme che assumono il patrimonio netto a parametro di riferimento. In virtù di tali considerazioni, Assonime reputa, pertanto, **opportuna una revisione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 38/2005**, per eliminare una disparità di trattamento che appare del tutto ingiustificata.

3. Principio di derivazione rafforzata

Per quanto riguarda, invece, le novità tributarie introdotte, l'art. 13-*bis* del D.L. n. 244/2016 ha integrato il co. 1 dell'art. 83 del Tuir, inserendo il riferimento alle **società, diverse dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile**: per tali soggetti, analogamente a quelli che adottano i principi contabili internazionali, valgono – anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della medesima sezione del Tuir – i **criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili** (c.d. *principio di derivazione rafforzata*).

È stato, inoltre, inserito il successivo co. 1-*bis* che richiama, in quanto compatibili, le disposizioni del **D.M. 1° aprile 2009, n. 48** e del **D.M. 8 giugno 2011** – che potranno formare oggetto di

successivo aggiornamento o revisione (art. 13-*bis*, co. 11, del D.L. n. 244/2016) – con l'intento di estendere l'intento di estendere ai soggetti OIC i limiti al recepimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione delineati per i soggetti IAS.

3.1. Soggetti interessati

Il principio di derivazione rafforzata si applica a tutte le società tenute ad adeguarsi alle novità del D.Lgs. n. 139/2015, ma **non alle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter c.c.** – anche se si avvalgono della facoltà di redigere il **bilancio in forma ordinaria oppure abbreviata** (art. 2435-*bis* c.c.) – che continuano, quindi, ad applicare la disciplina fiscale del Tuir nella sua formulazione originaria. La **Circolare Assonime n. 14/2017** ritiene che tale scelta, pur essendo certamente una soluzione non priva di logica e di giustificazione, presenti, tuttavia, alcuni **profili di criticità**: in primo luogo, è richiamata la circostanza che la categoria delle micro-imprese non riguarda solo soggetti economici di scarse dimensioni dal momento che, ad esempio, i parametri di questa categoria possono riscontrarsi anche in capo a una **holding capogruppo** che, pur detenendo partecipazioni di controllo in società operative di grandi dimensioni, abbia un numero di dipendenti inferiore a 5 e ricavi delle vendite e delle prestazioni inferiori a 350.000 euro (limitandosi a conseguire dividendi e interessi).

Un altro aspetto di difficoltà è dato dal fatto che anche le micro-imprese devono rappresentare i fatti gestionali in modo conforme alla loro **sostanza economica**, in tutte le fattispecie non espressamente escluse (quali quelle del costo ammortizzato e dei derivati) in cui il principio di prevalenza della sostanza sulla forma è stato declinato dal codice civile e dai principi OIC. Conseguentemente, ai fini **IRES**, poiché l'impostazione contabile non assume rilevanza ai fini impositivi, saranno tenute in relazione a queste fattispecie a dover determinare l'imponibile in **doppio binario**, ricostruendo, quindi, i componenti reddituali fiscalmente rilevanti in via extracontabile. Viceversa, per quanto attiene all'**IRAP**, poiché **l'impostazione di bilancio continua ad assumere una piena rilevanza** per il tributo regionale, le micro-imprese determinano il valore della produzione tenendo conto della rappresentazione contabile conforme alla sostanza economica del fatto gestionale, il che, evidentemente, smentisce in un certo senso l'effettiva portata semplificatoria della loro esclusione dalla derivazione rafforzata.

Assonime segnala, inoltre, che le **relazioni tra le micro-imprese e le società di altro tipo** sono disciplinate da regole fiscali diverse che come tali potrebbero essere suscettibili di dar luogo ad **asimmetrie**, pur in presenza di rappresentazioni contabili coerenti tra di loro. Ad esempio, nel caso di **trasferimento di proprietà di un bene** tra una micro-impresa e una di grandi dimensioni, in cui **non si sia verificato il trasferimento dei rischi e benefici**, nessuna delle due imprese rileverà la vendita come avvenuta nel proprio bilancio: la micro-impresa dovrà, tuttavia, considerare il bene

come acquisito ai fini della determinazione del proprio imponibile IRES e a tenere conto delle successive vicende reddituali relative al bene in via extracontabile.

Società di persone

La **Circolare Assonime n. 14/2017** ritiene opportuno un chiarimento ufficiale in merito alle **società di persone** (e agli **imprenditori individuali**), in quanto l'art. 13-*bis*, co. 1, del D.L. n. 244/2016 – nel concedere una **proroga** di 15 giorni ai termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP per le imprese che si trovano ad applicare il nuovo **principio di derivazione rafforzata** – ha richiamato l'art. 2, co. 2, del D.P.R. n. 322/1998, rivolgendosi, quindi, ai soli soggetti IRES. In senso conforme, si è espresso anche il **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 11 maggio 2017, n. 90915**, che si è preoccupato di inserire un'**apposita casella** dedicata alla proroga in parola nei **modelli di dichiarazione delle società di capitali e degli enti commerciali** (Redditi 2017 SC) e degli enti non commerciali (Redditi 2017 ENC) e **non anche in quelli delle società di persone** (Redditi 2017 SP).

Queste indicazioni lasciano intendere che le **società di persone** – così come gli imprenditori individuali – siano di per sé **escluse dall'ambito soggettivo** di applicazione del principio di derivazione rafforzata per scelta legislativa, al pari delle micro-imprese. Al contempo, però, la proroga è stata accordata non soltanto alle società di capitali ma anche agli enti non societari, commerciali e non. Sotto quest'ultimo aspetto, a parere di **Assonime**, si tratta in effetti di una scelta che non sembra assumere una portata dirimente. Per gli enti non societari, infatti, la valenza o meno del nuovo principio di derivazione dovrebbe comunque dipendere dalla possibilità – invero, salvo eccezioni, assai dubbia – di ravvisare la sussistenza di un obbligo civilistico a redigere un bilancio secondo le regole delle società di capitali.

3.2. Estensione e limiti

La **Circolare Assonime n. 14/2017** osserva che il principio di derivazione rafforzata contenuto nell'art. 83 del Tuir si propone di attribuire **rilevanza fiscale** alle varie esplicazioni del **principio di prevalenza della sostanza sulla forma**. Tuttavia, in virtù di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 48/2009, **conservano una valenza preminente quelle disposizioni del Tuir** che, pur partendo dalla rappresentazione di bilancio, derogano alla diretta rilevanza dei componenti reddituali iscritti a conto economico per motivi meramente fiscali. È il caso, ad esempio, delle norme che:

- **limitano la deducibilità di ammortamenti, accantonamenti** e rettifiche di valore;
- stabiliscono che taluni proventi od oneri rilevino secondo il **principio di cassa** (dividendi, compensi amministratori e contributi);
- ripartiscono o differiscono la rilevanza di componenti positivi o negativi (rateizzazione delle plusvalenze e disciplina degli interessi passivi), ne escludono in tutto o in parte la rilevanza

(esclusione dei dividendi o indeducibilità dei costi non inerenti) o assumono parametri diversi dal bilancio (*transfer pricing*).

Rilevanza delle valutazioni

La Circolare Assonime n. 14/2017 esamina un'altra **criticità applicativa**, rappresentata dal rapporto tra gli **atti valutativi** e le qualificazioni di bilancio conformi al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Come osservato dalla **C.M. n. 7/E/2011**, occorre distinguere tra le valutazioni che sono **propedeutiche alle qualificazioni**, ossia all'identificazione della natura dell'operazione da rappresentare in bilancio – ad esempio, nel caso di un prestito infruttifero, occorre determinare l'importo che ha natura di apporto e ciò implica una valutazione, così come quelle legate alla verifica del trasferimento dei rischi e benefici – dalle valutazioni che sono compiute in modo **indipendente dalle qualificazioni di bilancio** e che si innestano, quindi, su un fatto gestionale rappresentato già in base alla sua sostanza economica (ad esempio, la svalutazione di un credito già rilevato con il criterio del costo ammortizzato). Mentre nel primo caso gli atti valutativi conformi alla corretta applicazione dei principi contabili assumono diretta rilevanza fiscale, perché parte integrante delle qualificazioni, nel secondo caso operano a pieno le regole fiscali che circoscrivono la deduzione o tassazione delle componenti valutative. Assonime osserva altresì che questa distinzione potrebbe essere utile per affrontare, ad esempio, una questione interpretativa che è stata sollevata in relazione alle **commesse**. Ci si è chiesti, in particolare, se nell'ipotesi in cui venga adottato il **metodo della commessa completata nell'imputazione dei ricavi di commessa**, così come consentito dall'OIC 23, questa impostazione possa assumere una valenza fiscale anche in deroga all'art. 93 del Tuir, in virtù del principio di derivazione rafforzata. La questione viene **risolta in senso negativo** – non senza fondamento – da chi osserva che l'OIC 23 non qualifica i lavori in corso di esecuzione in modo diverso rispetto a quello su cui si basa la disciplina del Tuir: in quest'ottica, l'applicazione del metodo della commessa completata, ancorché previsto dall'OIC 23, si esaurisce in un **atto meramente valutativo**. Se questo è vero, rimane ferma la preminenza dell'art. 93 del Tuir che, come è noto, contempla solo il metodo di valutazione secondo la percentuale di completamento e non ammette invece il metodo della commessa completata.

Competenza fiscale

La **Circolare Assonime n. 14/2017** conferma, inoltre, la tesi secondo cui – coerentemente con l'art. 2 del D.M. n. 48/2009 – dovrebbero ritenersi **superate le regole di imputazione temporale (competenza)** contemplate nell'**art. 109, co. 1 e 2 del Tuir**, che fanno dipendere la collocazione di un costo o ricavo in funzione del trasferimento della proprietà in senso formale (consegna o spedizione dei beni mobili e rogito per gli immobili), in quanto il loro mantenimento sarebbe inconciliabile con il recepimento fiscale dei criteri di imputazione temporale dei nuovi OIC, che invece fanno

riferimento al trasferimento dei rischi e benefici. Assonime precisa, tuttavia, che tale preminenza delle regole contabili sull'art. 109, co. 1 e 2, del Tuir ricorre esclusivamente nelle ipotesi in cui il D.Lgs. n. 139/2015 o l'OIC abbiano indicato, nel qualificare i fatti gestionali in base alla loro sostanza economica, **criteri di imputazione temporale diversi da quelli giuridico formali**. In particolare, ciò è avvenuto con riferimento alle cessioni di beni, ma non anche alle prestazioni di servizi, per le quali dovrebbero, pertanto, rimanere ancora validi i criteri di imputazione temporale stabiliti dall'art. 109 del Tuir. In altri termini, anche per le prestazioni di servizi occorre seguire per derivazione le **indicazioni dei principi contabili nazionali**: questi ultimi, tuttavia, con riferimento ai criteri di imputazione temporale, non sono cambiati e continuano a fare riferimento a parametri conformi a quelli già previsti dal Tuir, ovvero alla maturazione, relativamente ai servizi di durata, e all'ultimazione della prestazione per quanto attiene ai servizi di risultato.

A parere di Assonime, nel caso della **correzione di errori** – imputati a patrimonio netto se significativi, altrimenti a conto economico – dovrebbe rimanere applicabile la tesi dell'**irrilevanza fiscale**, coerentemente con il passato orientamento dell'Amministrazione Finanziaria (C.M. n. 7/E/2011 e C.M. n. 31/E/2013), trattandosi di costi e ricavi fuori competenza.

Valenza delle classificazioni

La Circolare Assonime n. 14/2017 ritiene che per i soggetti OIC le classificazioni di bilancio non possano assumere una **valenza autonoma rispetto alla qualificazione** del fenomeno, con la conseguenza che quando gli OIC non individuano chiaramente una sostanza economica diversa rispetto a quella giuridica dovrebbe continuare a trovare applicazione la disciplina ordinaria del Tuir, quale che sia la voce in cui i componenti reddituali (o le contropartite patrimoniali) sono collocati ai fini espositivi nei prospetti di bilancio. Del resto, se così non fosse, si dovrebbe giungere alla conclusione che la disciplina relativa alle **plusvalenze** sui beni strumentali o da cessione d'azienda (art. 86 del Tuir) non sarebbe più applicabile in quanto i relativi componenti, in base all'OIC 12, sono da iscrivere nella voce A.5) dei ricavi. Il che sembra eccessivo.

Assonime osserva, inoltre, che per comprendere come operi il **principio di rilevanza** ai fini fiscali è utile raggruppare le diverse possibili fattispecie in due categorie. In alcune circostanze, il principio di rilevanza è strettamente **correlato alla sostanza economica** da rappresentare contabilmente e, quindi, alle qualificazioni di bilancio. Ad esempio, la **valutazione della significatività** o meno dei **costi di transazione** è il presupposto per stabilire se questi oneri debbano essere qualificati o meno come interessi a seguito dell'applicazione del **costo ammortizzato**, la significatività del differenziale tra tasso di mercato e tasso del finanziamento è il presupposto per poter considerare come conseguito l'onere o il provento da prima iscrizione del credito o debito. In **altri casi**, invece, la rilevanza opera pur sempre sul piano valutativo, nel senso che consente di adottare un metodo di valutazione semplificato rispetto ad altro che, per quanto più elaborato, avrebbe condotto a un

risultato analogo. È il caso, ad esempio, della **valutazione delle materie prime o sussidiarie a valori costanti**. Nella prima ipotesi, non sembrerebbe possibile negare la **valenza fiscale** degli esiti cui abbia condotto il **principio di rilevanza**, dal momento che si tratta di atti valutativi non scindibili dalle qualificazioni di bilancio. Come già accennato, se è vero che i criteri di qualificazione, in virtù del principio di derivazione rafforzata, sono recepiti fiscalmente, sembra corretto ritenere che gli atti valutativi propedeutici ad individuare la natura dell'operazione da rappresentare in bilancio – ivi comprese le valutazioni di significatività che vengono richieste dal principio di rilevanza – debbano trovare riconoscimento fiscale. Viceversa, nel caso in cui **la rilevanza si risolva solo nella scelta di metodi valutativi alternativi**, le regole di semplificazione possono trovare riconoscimento fiscale solo se e **nella misura in cui risultino compatibili con le regole fiscali** che conservano la loro supremazia. Ad esempio, la regola dell'OIC 16 che consente di applicare il **coefficiente di ammortamento ridotto alla metà nel primo anno** dovrebbe essere recepita in quanto compatibile con l'analogo regola fiscale racchiusa nell'art. 102 del Tuir.

3.3. Acquisto di azioni proprie

La **Circolare Assonime n. 14/2017** segnala che, poiché il principio di derivazione rafforzata non opera per le **micro-imprese**, per questi soggetti la rivendita delle azioni proprie in portafoglio continua a determinare l'emersione di **plusvalenze o minusvalenze secondo le regole ordinarie**, ancorché il relativo importo venga rilevato ad incremento o riduzione del patrimonio netto contabile. A questo riguardo, un problema tecnico di non poco conto riguarda il rispetto dei requisiti del regime di *participation exemption*. Come è noto, la **C.M. n. 36/E/2004** ha chiarito che, non essendovi diverse indicazioni normative rispetto alla disciplina generale, "*le plusvalenze relative al realizzo di azioni proprie sono ammesse al regime della participation exemption, a condizione che ricorrano tutti i requisiti previsti dall'articolo 87 (e, in particolare, quelli relativi alla durata minima del possesso ed alla classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie)*". Senonché, appare evidente che il **nuovo criterio di rappresentazione contabile** delle operazioni di acquisto azioni proprie non consente di iscrivere i titoli acquistati nell'attivo di bilancio e che, pertanto, **non è obiettivamente possibile soddisfare il requisito** della loro collocazione nel comparto delle **immobilizzazioni finanziarie**, anziché nell'attivo circolante. In considerazione di ciò, non è chiaro se e con quali modalità il regime PEX possa trovare applicazione in presenza degli altri requisiti previsti dall'art. 87 del Tuir.

In secondo luogo, Assonime precisa che il criterio contabile indicato dal D.Lgs. n. 139/2015 e il regime fiscale dell'operazione riguardano **unicamente la società emittente** e non la controparte dell'operazione. I principi contabili internazionali e gli OIC non si occupano, infatti, della **posizione del socio** che trasferisce i propri titoli alla stessa società emittente: dovrebbero, pertanto, rimanere validi i principi generali, secondo cui la controparte che cede le azioni alla società partecipata in una normale

contrattazione di mercato consegue **plusvalenze o minusvalenze da realizzo** (*capital gains*), con la sola **eccezione** dell'ipotesi in cui l'acquisto da parte della società emittente sia funzionale a liquidare un socio che abbia maturato e fatto valere un diritto di **recesso tipico** (art. 2437-*quater*, co. 5, c.c.).

Per quanto riguarda gli eventuali **effetti ai fini della deduzione ACE**, la Circolare Assonime n. 14/2017 suggerisce di mantenere l'impostazione originaria – fondata sulla configurazione di una sterilizzazione della base ACE nei limiti degli utili disponibili che avevano in precedenza assunto rilevanza ai fini ACE – aggiungendo due correttivi:

- a) da un lato, stabilire che in caso di eventuale **successivo annullamento delle azioni** l'intero costo di acquisto delle azioni annullate costituisca componente negativo della base ACE, al netto della **quota già eventualmente sterilizzata al momento dell'acquisto**. Ad esempio, nel caso di acquisto di azioni proprie per 1.000 inizialmente destinate alla rivendita con corrispondente vincolo sulle riserve di utili, la base ACE si ridurrebbe inizialmente nei soli limiti in cui gli utili vincolati abbiano in precedenza concorso alla sua formazione, ipotizzati in 300. Qualora invece, successivamente, si decida di annullare le azioni acquistate, per effetto dell'annullamento l'importo residuo di 700 sarà computato a riduzione della base ACE: riduzione che, in caso di incapienza dei componenti positivi, potrà far emergere anche una base ACE di segno negativo. Analoga impostazione dovrebbe valere quanto l'**acquisto delle azioni proprie** sia effettuato **direttamente per l'annullamento**, nel qual caso si computerà direttamente a riduzione della base ACE, in sede di annullamento, l'intero costo di acquisto delle azioni;
- b) dall'altro lato, prevedere che in caso di ricollocazione delle azioni l'eventuale differenza positiva tra corrispettivo e costo di acquisto delle azioni costituisca apporto in denaro rilevante ai fini ACE.

3.4. Svalutazione dei crediti valutati con il costo ammortizzato

La **Circolare Assonime n. 14/2017** precisa che, relativamente ai **costi di transazione**, con il costo ammortizzato gli ammortamenti dell'immobilizzazione immateriale sono sostituiti dall'iscrizione di interessi attivi o passivi in misura diversa rispetto a quella risultante dal tasso nominale dell'operazione: per effetto del principio di derivazione rafforzata, sembra logico che questa nuova qualificazione dei costi di transazione debba trovare riconoscimento fiscale.

Nel caso di **svalutazione contabile di un credito valutato al costo ammortizzato** che non risulti fiscalmente rilevante in base alle **regole del Tuir**, Assonime ritiene che l'impostazione contabile che **riduce il flusso di interessi attivi** per effetto di questa svalutazione **non possa essere recepita ai fini fiscali**, con la conseguenza che gli interessi fiscalmente rilevanti dovrebbero comunque continuare ad essere calcolati applicando il tasso di interesse effettivo al **valore del credito al lordo della svalutazione indeducibile**. In tal senso, depone il fatto che il **principio di derivazione rafforzata** cede il passo alle regole fiscali che delimitano la rilevanza delle componenti valuta-

tive, con l'ulteriore corollario che queste regole sono destinate a prevalere anche ai fini della quantificazione dei componenti reddituali che siano commisurati a valutazioni fiscalmente non riconosciute. In altri termini, **Assonime** intende segnalare che, a differenza di quanto avveniva quando il credito era rappresentato con i criteri giuridico formali, nel contesto attuale le svalutazioni contabili dei crediti che siano valutati con il criterio del costo ammortizzato possono anche determinare l'**esigenza di gestire in doppio binario il flusso degli interessi attivi**.

Assonime ritiene, inoltre, che l'individuazione della **base di computo** delle **svalutazioni** e delle **perdite su crediti** fiscalmente deducibili (art. 106, co. 1 e 2, del Tuir) debba comunque essere effettuata partendo dal **valore fiscale del credito**, che oggi non è più necessariamente coincidente con il valore nominale o di acquisizione, ma è quello che risulta dall'applicazione del costo ammortizzato (previa eventuale attualizzazione). Del resto, se così non fosse, potrebbero generarsi fenomeni di tassazione anomala difficilmente giustificabili.

Ad **esempio**, un credito di valore nominale 100, viene iscritto a 110 perché incorpora costi di transazione (10) e successivamente ammortizzato, con iscrizione di interessi attivi inferiori al tasso nominale, in modo che al momento del rimborso il valore residuo del credito sia pari a 100. Se il credito diviene definitivamente irrecuperabile quando è ancora iscritto a 105, l'ipotesi di assumere ai fini del computo della perdita il solo valore nominale del credito (100) darebbe luogo a una definitiva irrecuperabilità fiscale di costi sostenuti per 5, con evidente disparità di trattamento rispetto a quanto sarebbe accaduto in assenza del costo ammortizzato e del principio di derivazione dalle rappresentazioni di bilancio.

3.5. Attualizzazione di crediti e debiti commerciali

I principi contabili OIC 15 e OIC 19 stabiliscono che, in caso di **attualizzazione di crediti o debiti commerciali** con scadenza superiore a 12 mesi, il differenziale tra valore nominale e valore attuale del credito al tasso di mercato è espressione della presenza di un'operazione di finanziamento combinata alla vendita: con il nuovo **principio di derivazione rafforzata** la separazione e l'autonoma rappresentazione di questi due fatti gestionali viene a trovare **riconoscimento fiscale**. A questo proposito, la Circolare Assonime n. 14/2017 ricorda, inoltre, che – in relazione ai **crediti commerciali** – l'OIC 15 ha precisato che il differenziale iniziale derivante dall'attualizzazione del credito va scorporato tra la componente riferibile alla base imponibile IVA e quella riferibile all'IVA addebitata al cliente, in modo da iscrivere la prima componente a riduzione dei ricavi e la seconda (quella riferibile all'IVA) tra gli oneri finanziari da prima iscrizione del credito: anche questa scomposizione del differenziale iniziale tra la parte riferibile ai ricavi e quella riferibile all'IVA viene ad assumere una **rilevanza fiscale per derivazione**. Nel caso in cui un credito commerciale, avente una scadenza originariamente inferiori ai 12 mesi, venga **rinegoziato allungando la scadenza oltre i 12 mesi**, Assonime ritiene che debba procedersi all'attualizzazione del credito a partire dal momento della

rinegoziazione, come se si trattasse dell'estinzione del credito originario e dell'accensione di un diverso credito di natura finanziaria (e non più commerciale), con imputazione del differenziale derivante dall'attualizzazione tra i proventi e gli oneri finanziari: ciò in analogia con quanto espressamente previsto dall'OIC 19 in tema di rinegoziazione dei debiti. Si tratta di una questione da risolvere sul piano contabile e la soluzione è destinata a produrre dirette ricadute sul piano fiscale.

3.6. Attualizzazione di crediti e debiti finanziari

La Circolare Assonime n. 14/2017 afferma che il **differenziale da prima iscrizione** del credito o debito finanziario attualizzato, iscritto nell'area finanziaria del conto economico, deve essere **assimilato agli interessi attivi o passivi agli effetti dell'IRES** e, quindi, considerato ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili in base alla disciplina di cui all'art. 96 del Tuir.

Nel caso del **finanziamento infruttifero del socio**, il trattamento fiscale del relativo **differenziale da attualizzazione** è dubbio: sono state, infatti, formulate interpretazioni non univoche, come ricordato da Assonime. Una **prima ipotesi** è che gli **interessi "figurativi"** derivanti dall'attualizzazione del finanziamento infruttifero **non siano deducibili** per il debitore per effetto dell'**art. 5, co. 4, del D.M. 8 giugno 2011**: secondo alcuni, si potrebbe argomentare – coerentemente con una risposta dell'**Agenzia delle Entrate** ad un'istanza di interpello – che siccome tale disposizione sancisce l'indeducibilità degli interessi sul finanziamento in mancanza di una sua conversione in *equity*, la stessa conclusione dovrebbe valere necessariamente nel caso degli interessi impliciti in finanziamenti infruttiferi dal momento che in quest'ultimo caso è noto già *ab origine* che non vi è alcuna possibilità di convertire il finanziamento in *equity*. Questa soluzione consente di prevenire ipotesi di erosione della base imponibile, realizzate mediante la deduzione di interessi figurativi da parte del debitore e la contestuale non tassazione dei medesimi interessi presso il socio finanziatore perché, ad esempio, ci sono casi in cui il socio non è tenuto a rilevare in bilancio gli interessi attivi corrispondenti, come ad esempio nell'ipotesi in cui esso sia un soggetto non residente o non imprenditore. A questo proposito, la **Circolare Assonime n. 14/2017** osserva che, nel nuovo contesto, anche le **imprese OIC che erogano finanziamenti infruttiferi** sono tenute a rilevare in bilancio gli **interessi figurativi** e ad assoggettarli a tassazione, sicché l'esigenza di prevenire le asimmetrie tramite l'indeducibilità degli interessi passivi rilevati dal debitore dovrebbe essere meno pressante rispetto al passato e **indurre l'Amministrazione a un ripensamento**. In effetti, la stessa relazione illustrativa all'emendamento alla legge di bilancio, poi confluito nell'art. 13-*bis* del D.L. n. 244/2016, osservava che *"nel caso di finanziamenti infruttiferi può verificarsi che la società controllante rilevi tale differenza ad incremento del valore della partecipazione nella controllata e, coerentemente, la società controllata rilevi un incremento di patrimonio netto per lo stesso ammontare. Anche in tale ultimo caso, è da ritenersi che la qualificazione di natura patrimoniale assuma rilevanza sul piano fiscale, in quanto a seguito della nuova contabilizzazione dell'operazione – che*

diviene sostanzialmente simmetrica anche nelle operazioni tra soggetti IAS/IFRS adopter e soggetti che adottano i nuovi OIC – vengono meno le cautele che avevano determinato il disconoscimento della stessa in capo ai soggetti IAS/IFRS adopter”.

Una **tesi alternativa** è quella secondo cui, quando si rappresenta il finanziamento infruttifero con lo scorporo degli interessi figurativi, le **eventuali asimmetrie contabili** tra socio e società controllata potrebbero essere **contrastate in altro modo**. Il debitore sarebbe abilitato a **dedurre gli interessi passivi rilevati in bilancio per derivazione**. Al contempo, però, venendo a beneficiare della **rinuncia al credito per interessi da parte del socio**, lo stesso debitore dovrebbe **assoggettare a tassazione** l'intero importo della rinuncia per effetto dell'art. 88, co. 4-*bis*, del Tuir, che statuisce che la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva, presso la società partecipata, per la parte che eccede il relativo valore fiscale. Ciò in considerazione del fatto che il credito per interessi virtuali cui il socio rinuncia avrebbe un valore fiscale pari a zero. In **senso contrario**, altri osservano, non senza fondamento, che l'operazione in base agli OIC non si configura come una rinuncia a un credito preesistente per interessi attivi da parte del socio, ma si qualifica come una fattispecie composita in cui il socio effettua contestualmente un finanziamento a tasso di mercato e un apporto di denaro di importo corrispondente agli interessi dovuti sul finanziamento, destinato a rimanere nell'economia della società controllata. In quest'ottica si asserisce che, una volta che si sia ammesso di dover attribuire una **rilevanza per derivazione** allo scorporo degli interessi passivi figurativi, non residuerebbe alcuno spazio per configurare una tassazione compensativa a carico dello stesso debitore.

La **Circolare Assonime n. 14/2017** ritiene, inoltre, che l'apporto rilevato dalla società controllata a seguito dell'attualizzazione di un prestito infruttifero (e della conseguente rilevazione degli interessi figurativi) debba essere **computato** ai fini del calcolo dell'**incremento di patrimonio della controllata** rilevante ai fini dell'agevolazione **ACE**, per motivi sia sistematici che di semplicità applicativa. Sul piano sistematico, anche volendo prescindere dalle soluzioni che saranno individuate per l'IRES, va considerato che i **maggiori interessi passivi** rilevati dalla società che riceve il finanziamento infruttifero – a parità di condizioni – sono destinati a **ridurre** in misura corrispondente gli **utili suscettibili di essere accantonati a riserva con rilevanza ACE**. Di conseguenza, se a questa penalizzazione si sommasse il mancato riconoscimento dell'apporto ai fini ACE, si potrebbero generare effetti distorsivi a danno della società finanziata difficilmente giustificabili. Naturalmente, per evitare questa incongruenza si potrebbe anche scegliere di sterilizzare ai fini dell'ACE la rilevanza tanto dell'apporto contabile quanto degli interessi passivi figurativi rilevati dalla società finanziata, ma questa opzione implicherebbe di dover assumere ai fini dell'agevolazione un utile diverso rispetto a quello di bilancio, in deroga rispetto all'intero impianto della disciplina ACE (che fa invece riferimento all'accantonamento a riserva dell'utile civilistico) e con evidenti complessità di gestione. La **Circolare Assonime n. 14/2017** osserva, inoltre, che il **riconoscimento immediato della rilevanza ACE**

dell'apporto non si limita a compensare la penalizzazione derivante dall'iscrizione in futuro degli interessi passivi figurativi, ma crea in realtà un **vantaggio**, dal momento che l'apporto rileverebbe subito per la società partecipata mentre invece gli interessi figurativi sarebbero imputati nel suo bilancio solo dopo e, dunque, con un impatto negativo sull'ACE futuro ed eventuale (si pensi all'eventualità di esercizi in perdita). Partendo da questa constatazione, un'**ipotesi ulteriore** – anche se, in effetti, forse eccessivamente complicata da gestire e poco in linea con il sistema ACE basato sulle risultanze di bilancio – potrebbe essere quella di adottare una **soluzione cautelativa**, che dia rilevanza all'apporto, sia per la società finanziata che per il socio finanziatore, solo al momento della chiusura del rapporto ovvero in misura corrispondente agli interessi passivi figurativi che vengono progressivamente imputati in bilancio.

3.7. Declinazioni OIC del principio di prevalenza della sostanza sulla forma

La **Circolare Assonime n. 14/2017** sostiene che, ai fini fiscali, le scelte compiute dal legislatore appaiono ispirate all'idea di prendere in considerazione le sole declinazioni del principio di prevalenza della sostanza sulla forma previste dal **D.Lgs. n. 139/2015** e dai **nuovi principi contabili OIC**, come desumibile da alcune specifiche disposizioni:

- **l'art. 13-bis, co. 7, del D.L. n. 244/2016**, che – oltre a stabilire l'ultrattività del regime applicabile in precedenza in relazione alle operazioni in corso e ancora non esauritesi al termine dell'esercizio 2015 – contempla un regime di irrilevanza dei ripristini e delle cancellazioni di attività/passività effettuati nel "*primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui all'art. 9-bis, comma 1, lett. a del decreto legislativo 28 gennaio 2005 n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139*";
- **l'art. 13-bis, co. 10, del D.L. n. 244/2016**, che introduce la facoltà di emanare nuove disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile IRES ed IRAP entro 150 giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili nazionali da parte dell'OIC. Questa disciplina di c.d. *endorsement* fiscale si basa proprio sul presupposto logico che il **reddito d'impresa** e il **valore della produzione** possano essere **influenzati dalle regole contabili** introdotte o modificate dai principi contabili nazionali e che, per converso, le impostazioni contabili, **adottate autonomamente dal redattore del bilancio** al di là e al di fuori delle regole contabili definite dall'OIC, siano evidentemente **ininfluenti**.

Assonime ritiene, pertanto, che per le imprese OIC, ai fini fiscali, il principio di prevalenza della sostanza sulla forma possa trovare concreta esplicitazione – oltre che nelle **fattispecie disciplinate dal legislatore** – nella sola casistica individuata dai principi contabili nazionali: in particolare, è precisato che motivi logico-sistematici inducono, infatti, a ritenere che, ai fini dell'applicazione del principio di derivazione rafforzata, ciò che conta è che la regola di **rappresentazione contabile** che **privilegia la sostanza economica** del fenomeno sia contenuta nella **disciplina civilistica** o negli

OIC vigenti alla data di entrata in vigore del nuovo **art. 83 del Tuir**, ancorché i principi contabili, sul punto, non abbiano subito particolari modifiche rispetto a quelli applicabili in precedenza.

Un **esempio** di declinazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma nelle ipotesi prese in considerazione dai principi contabili, così come aggiornati all'OIC, è costituito dall'assunzione – ai fini della rilevazione dei costi/ricavi e dei cespiti (immobilizzati e non) – del criterio del **passaggio sostanziale e non formale della proprietà**, assumendo a tal fine, come parametro di riferimento, il **trasferimento dei rischi e benefici**. Per fare riferimento a questo concetto sono stati effettuati appositi adeguamenti al contenuto degli OIC 15 (Crediti), 19 (Debiti), OIC 13 (Rimanenze) e OIC 16 (Immobilizzazioni materiali).

4. Interventi specifici sul Tuir

Il coordinamento fiscale con le novità civilistiche e contabili è stato attuato anche con l'inserimento di alcune specifiche disposizioni, che assumono nella maggior parte dei casi una **valenza trasversale**, estesa anche alle **micro-imprese**, come descritto dalla **Circolare Assonime n. 14/2017**. In particolare sono state modificate le seguenti norme:

- l'art. 96 del Tuir, riguardante la deducibilità degli interessi passivi;
- l'art. 108 del Tuir, afferente il regime fiscale delle spese relative a più esercizi;
- l'art. 109, co. 4, del Tuir, con riferimento al requisito della previa imputazione a conto economico dei componenti iscritti direttamente a patrimonio netto in applicazione dei principi contabili;
- l'art. 112 del Tuir, contenente la nuova disciplina degli strumenti finanziari derivati.

4.1. Deducibilità degli interessi passivi

L'art. 13-*bis* del D.L. n. 244/2016 ha modificato l'**art. 96 del Tuir**, a causa dell'eliminazione dell'area straordinaria del conto economico, confermando che ai fini della quantificazione del ROL si continua comunque a far riferimento alle **risultanze del bilancio**, con la sola **eccezione** dei componenti (plusvalenze e minusvalenze) derivanti dal **trasferimento dell'azienda o di rami della stessa**, che vanno esclusi dal computo. A questo proposito, la **Circolare Assonime n. 14/2017** ha precisato che, in merito al significato da attribuire alla locuzione componenti "*derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda*", sembra logico che la norma intenda riferirsi a tutte le **operazioni che hanno una natura realizzativa ai fini contabili** e, che, quindi, sono idonee a dar luogo a **plusvalenze o minusvalenze**, comprendendovi perciò sia le cessioni che i conferimenti di azienda.

Quanto alla **tipologia dei componenti da sterilizzare**, Assonime ritiene che, per motivi logico-sistematici, vi debbano rientrare anche gli **elementi integrativi o rettificativi** delle plusvalenze o minusvalenze contabili, in quanto se i fatti che li hanno determinati fossero stati conosciuti al momento del realizzo, avrebbero verosimilmente dato luogo a un corrispettivo diverso e, quindi, avrebbero assunto rilevanza ai fini della quantificazione della plusvalenza o minusvalenza da cessione.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il cedente consegua il diritto a un'**integrazione del prezzo in virtù di una clausola contrattuale** (ad esempio, quella di c.d. *earn out*), oppure al caso in cui sia chiamato a mantenere indenne il cessionario da sopravvenienze passive o insussistenze emerse *ex post*, per effetto di una clausola di garanzia: in entrambi i casi, si tratta di elementi che non concorrono contabilmente alla formazione della plusvalenza o minusvalenza (OIC 12).

Assonime ritiene, invece, che **non debbano essere sterilizzati i costi accessori** (consulenze professionali, perizie, ecc.) all'operazione di trasferimento di azienda, a differenza delle plusvalenze e minusvalenze. La norma, pur non menzionando esplicitamente le plusvalenze e minusvalenze, si rivolge, infatti, ai **componenti reddituali "di natura straordinaria"** e non a tutti i componenti reddituali comunque collegati all'operazione di trasferimento del ramo di azienda, anche se, a stretto rigore, da un punto di vista fiscale gli **oneri accessori** concorrono alla formazione della **plusvalenza e minusvalenza rilevante**: l'**art. 86, co. 2, del Tuir** prevede che i costi accessori di diretta imputazione debbano essere considerati ai fini del calcolo della plusvalenza o minusvalenza imponibile. Ai fini contabili, tuttavia, gli **OIC** non contemplano una previsione analoga e, quindi, la prassi è spesso orientata a rilevare questi costi come **oneri ordinari di gestione**. Il punto, comunque, meriterebbe un **chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate**.

La Circolare Assonime n. 14/2017 ricorda, inoltre, che la medesima soluzione adottata nell'art. 96 del Tuir è stata, poi, **estesa e generalizzata anche agli altri regimi** che richiamano ai fini applicativi le **voci comprese nel valore e nei costi della produzione del conto economico**, nel senso che anche in questi casi si richiede unicamente di sterilizzare le plusvalenze e minusvalenze realizzate in sede di cessione o conferimento di azienda (art. 13-*bis*, co. 4, del D.L. n. 244/2016). In questo senso, la regola di **rilevanza anche in futuro delle voci di conto economico** – con la sola **eccezione delle componenti da realizzo dei rami azienda** – è da ritenersi valida, tra l'altro, nelle seguenti fattispecie:

- a) ai fini dell'applicazione della **disciplina delle società di comodo** (art. 30 della Legge n. 724/1994) e degli studi di settore;
- b) per la verifica del limite di **deducibilità delle spese di rappresentanza** (art. 108, co. 3, del Tuir);
- c) in sede di applicazione del **test di vitalità** cui è subordinata la possibilità di **riporto delle perdite pregresse** (e, oggi, anche delle eccedenze ACE e di interessi passivi) nelle operazioni di fusione, scissione e di trasferimento di partecipazioni di controllo con cambiamento dell'attività della società acquisita (art. 172, 173 e 84 del Tuir).

4.2. Spese relative a più esercizi

L'**art. 108 del Tuir** è stato riscritto **cancellando** le previsioni che in precedenza, in relazione alle **spese per studi e ricerca e di spese di pubblicità**, contemplavano la **possibilità di dedurre** tali

spese nell'esercizio di sostenimento ovvero in **quote costanti in cinque esercizi**. Il presupposto della deduzione frazionata era, infatti, costituito dalla **capitalizzazione** di queste spese ove ritenute ad utilità pluriennale. Venuta meno la possibilità di capitalizzare le spese in questione, il D.L. n. 244/2016 ha provveduto ad eliminare dall'art. 108 del Tuir le ipotesi di deduzione in cinque esercizi delle spese di pubblicità e di ricerca. In quest'ottica l'art. 108, co. 1, del Tuir prevede ora che *"le spese relative a più esercizi sono deducibili per la quota imputabile a ciascun esercizio secondo i corretti principi contabili"*.

La Circolare Assonime n. 14/2017 ritiene apprezzabile questa modifica normativa.

4.3. Previa imputazione a conto economico

L'art. 13-*bis* del D.L. n. 244/2016 ha integrato l'**art. 109, co. 4, del Tuir**, stabilendo che anche per le imprese OIC, analogamente a quelle IAS *adopter*, le **componenti iscritte in contropartita del patrimonio netto** sono idonee a rispettare il requisito della **previa imputazione a conto economico** richiesto per la deduzione dei componenti negativi di reddito. Si pensi, ad esempio, al caso del passaggio dal metodo LIFO al metodo FIFO che il nuovo OIC 29 considera come un cambiamento di principi contabili i cui effetti vanno imputati a patrimonio netto. A tale proposito, la **Circolare Assonime n. 14/2017** osserva che questa disposizione replica nei contenuti l'analogia disciplina contenuta nell'**art. 2 del D.M. 8 giugno 2011** che risulta già applicabile in virtù dell'art. 83, co. 1-*bis*, del Tuir. In tale sede, è stato altresì precisato che il D.L. n. 244/2016 non si occupa, invece, dell'**impatto** che le imputazioni a patrimonio netto possono avere sull'**ACE**. Secondo parte della dottrina, il fatto che alcuni componenti di natura reddituale, in base ai nuovi OIC, siano imputati a patrimonio netto e non più a conto economico, **potrebbe alterare la misura dell'utile suscettibile di essere accantonato a riserva** e dar luogo ad effetti distorsivi sul meccanismo di funzionamento dell'agevolazione. Ad esempio, si fa osservare che poiché la **correzione di un errore significativo** per mancata imputazione di un costo viene ora rilevata in contropartita del patrimonio netto ai sensi dell'OIC 29, questo costo non è più suscettibile di ridurre gli utili accantonabili a riserva con rilevanza ACE.

Il tema dovrebbe comunque essere affrontato in sede di emanazione delle **norme di coordinamento della disciplina ACE**.

4.4. Strumenti finanziari derivati

L'art. 13-*bis* del D.L. n. 244/2016 ha rivisitato l'art. 112 del Tuir per tener conto delle novità dell'ordinamento civilistico-contabile in tema di iscrizione obbligatoria e valutazione dei derivati da parte delle imprese che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Per quanto riguarda i **derivati di natura speculativa**, ha esteso la **piena rilevanza dei componenti negativi iscritti** in base alla corretta applicazione dei **principi contabili**, stabilita dal co. 3-*bis*,

anche alle imprese OIC che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile, con esclusione delle micro-imprese, eliminando, quindi, la necessità di attenersi ai valori minimi del co. 3. Per quanto concerne la **relazione di copertura**, l'art. 13-*bis* del D.L. n. 244/2016 ha riformulato il co. 6, stabilendo **per tutte le imprese** che *"lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati"*. In tal modo, vengono **recepte ai fini fiscali le regole contabili contenute nell'OIC 32**, che definiscono quando un derivato può qualificarsi come di copertura. A questo proposito, la **Circolare Assonime n. 14/2017** ritiene che, nel caso delle imprese OIC, **non sussistano** le esigenze di cautela fiscale poste alla base dell'**art. 7, co. 4, del D.M. 8 giugno 2011** (*"la relazione di copertura assume rilievo fiscale se e nella misura in cui risulti da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura"*) e che giustificano una deroga rispetto alle risultanze di bilancio: è, tuttavia, auspicabile un chiarimento dell'**Agenzia delle Entrate**. In tale sede, è stato altresì osservato che la **parte inefficace** di un **derivato** con finalità di **copertura** – atteso che si tratta di un aspetto qualificatorio, recepito nell'ambito del principio di derivazione rafforzata, e visto l'**OIC 32, par. 59** – è soggetta al **regime dei derivati speculativi**: la disciplina fiscale dell'**art. 112, co. 4 e 5, del Tuir** può trovare applicazione per la sola parte del derivato per la quale è possibile instaurare una **relazione di copertura**: conseguentemente, la parte del derivato che risulti fin dall'origine, per sua natura, inefficace dovrebbe, invece, essere assoggettata alla disciplina dei derivati speculativi. È, tuttavia, **auspicabile un chiarimento** da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di **cessazione della relazione di copertura** (ad esempio, perché il sottostante è oggetto di realizzo o l'operazione programmata non è più probabile ovvero il derivato viene rinegoziato e assume, quindi, caratteristiche diverse rispetto a quelle originarie), **Assonime** ritiene che – in mancanza di una specifica previsione nell'ambito dell'art. 112 del Tuir – le componenti valutative suscettibili di assumere una valenza fiscale in base al **regime dei derivati speculativi** dovrebbero essere solo quelle rilevate a partire dal **momento in cui è cessato il rapporto di copertura**: in altri termini, il **valore fiscale di ingresso del derivato** nel regime dei derivati speculativi dovrebbe sempre essere pari al suo valore contabile.

La **Circolare Assonime n. 14/2017** si sofferma, inoltre, sulla qualificazione fiscale della componente dei c.d. punti termine dei contratti *forward* di acquisto/vendita di valuta, ovvero il differenziale tra il tasso di cambio *spot* esistente al momento di accessione del derivato e il cambio *forward* previsto per il regolamento a termine: le indicazioni fornite dall'OIC 32 sembrano consentire di affermare che gli **oneri** e i **proventi** della componente punti termine **non sono relativi ad un effettivo rapporto di finanziamento**, né si può sostenere che il credito relativo all'operazione in valuta sia oggetto di anticipazione o di sconto, dal momento che il contratto *forward* impegna l'impresa alla consegna dell'importo in valuta anche quando il credito relativo all'operazione programmata non venga in tutto o in parte ad esistenza. In altre parole, la componente punti termine

è considerata come **parte integrante degli oneri e dei proventi relativi allo strumento finanziario derivato** (*rectius* come costo o provento accessorio per realizzare la copertura), piuttosto che come componente avente natura di interesse. A riprova di ciò il principio prevede che nell'ipotesi in cui la componente punti termine, essendo espressione della variabile temporale, sia rimasta estranea alla relazione di copertura, essa vada comunque imputata nelle stesse voci in cui confluiscono le parti inefficaci del derivato (voci D.18.d) o D.19.d) del conto economico).

La **Circolare Assonime n. 14/2017** osserva altresì che le **riserve di copertura dei flussi finanziari attesi non costituiscono incrementi** patrimoniali da assumere ai fini dell'ACE, in quanto si tratta di riserve soggette a un vincolo di indisponibilità totale.

Più **incerta** è la sorte degli **utili** derivanti dalla valutazione al *fair value* dei **derivati speculativi** da accantonare a una riserva non distribuibile ai soci: una **prima tesi** è quella che sostiene la **rilevanza** agli effetti dell'ACE di questi utili, in quanto il vincolo di indisponibilità sarebbe limitato alla distribuzione ai soci senza escludere altre forme di utilizzo. La **tesi opposta** è, invece, quella che assimila gli utili sui derivati speculativi agli **utili su cambi da accantonare in una riserva non distribuibile** ai sensi dell'art. 2426 n. 8-*bis*, c.c., per i quali la relazione illustrativa al D.M. 14 marzo 2012 ha chiarito che si tratta di **riserva ininfluente ai fini ACE**, in quanto formata da utili non effettivamente realizzati. Il Decreto ACE dovrebbe sciogliere questo dubbio e cercare di trovare, per quanto possibile, soluzioni uniformi anche per i soggetti IAS *adopter*.

5. IRAP

Nell'ambito del tributo regionale, essendovi già una presa diretta dal bilancio, non vi era l'esigenza di regolamentare il recepimento dei nuovi criteri di rappresentazione contabile degli OIC. Un intervento di coordinamento si è comunque reso necessario per disciplinare gli effetti derivanti dalla ricollocazione nel valore della produzione dei costi e ricavi relativi ad eventi che prima erano classificati nell'**area straordinaria del conto economico**: altre tematiche IRAP rilevanti riguardano gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato, il trattamento dei componenti reddituali imputati direttamente a patrimonio netto e di quelli riguardanti gli strumenti finanziari derivati.

5.1. Plusvalenze e minusvalenze escluse

La **Circolare Assonime n. 14/2017** precisa che il D.L. n. 244/2016 ha adottato una soluzione semplificatoria in base alla quale anche in futuro sarà possibile continuare a fare riferimento alle **voci di conto economico** indicate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 con la sola **eccezione** dei proventi e degli oneri di natura straordinaria relativi al **trasferimento dell'azienda o di rami della stessa**. Ai fini IRAP, è stata, pertanto, riproposta la stessa modifica esaminata con riferimento alle novità introdotte nell'art. 96 del Tuir.

La **Circolare Assonime n. 14/2017** ha osservato, in primo luogo, che la locuzione "**componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda**", esclusi dalla base imponibile IRAP, deve intendersi riferita alle **plusvalenze e minusvalenze rilevate dal venditore**, nonché agli indennizzi e agli oneri straordinari manifestatisi *ex post*, ma pur sempre afferenti alla cessione. Viceversa, **non dovrebbero rientrare** nella nozione in parola gli **eventuali costi accessori rilevati autonomamente**, ancorché in occasione dei trasferimenti di azienda. In tale sede, è stato altresì confermato che sono **escluse dalla base imponibile IRAP le sopravvenienze** che emergono (in sede concorsuale o extraconcorsuale) a seguito della **remissione** parziale di un **debito** per incapacità dell'impresa a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: tale conclusione è coerente con alcune passate risposte dell'Amministrazione Finanziaria ad istanze d'interpello – secondo cui si tratta di proventi dipendenti da un aspetto di natura finanziaria (l'insolvenza del debitore) che è estraneo alla gestione caratteristica dell'impresa – e confermata dall'aggiornato principio contabile nazionale OIC 12, che ne prevede l'imputazione a conto economico nell'area finanziaria, nella voce C.16.d), e come tale espressamente esclusa dalla base imponibile IRAP.

Per quanto attiene, invece, alla **quantificazione della plusvalenza o minusvalenza** (o dei componenti straordinari assimilati) da sterilizzare, la Circolare Assonime n. 14/2017 ritiene corretto desumere dal **dato contabile** il provento o l'onere escluso dalla base imponibile IRAP, così come avviene ai fini della determinazione del ROL di cui all'art. 96 del Tuir.

La **Circolare Assonime n. 14/2017** si sofferma anche sui **componenti** diversi da quelli relativi ai trasferimenti di azienda che rimangono **inclusi nel valore della produzione** per effetto dell'abrogazione dell'area straordinaria del conto economico: essi assumono rilievo ai fini IRAP nei limiti in cui ciò è consentito dalle regole ordinarie di determinazione della base imponibile del tributo regionale. Ad esempio, gli oneri di ristrutturazione aziendale per **incentivi all'esodo del personale dipendente**, che prima erano allocati nell'area straordinaria, possono trovare **riconoscimento fiscale** qualora vi sia stata l'**adesione al piano da parte del dipendente** (se legato all'impresa da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato), mentre rimangono in deducibili in caso contrario, trattandosi di accantonamenti che in quanto tali non sono comunque deducibili ai fini IRAP.

5.2. Principio di correlazione

La Circolare Assonime n. 14/2017 segnala che il mantenimento del **principio di correlazione** (art. 5, co. 4, del D.Lgs. n. 446/1997) può essere **fonte di incertezza**, dal momento che nel nuovo contesto si potrebbe essere indotti a ritenere che il principio abbia la funzione di **attrarre a tassazione** componenti che si trovano classificati nelle voci dell'**area finanziaria** del conto economico, ipotesi che, però, ad oggi non sembra trovare un chiaro spazio applicativo. Non è plausibile, ad esempio, che si possa sostenere che gli **sconti prezzo di natura finanziaria** siano deducibili per correlazione in

quanto componenti rettificative dei ricavi. Né sembra sostenibile che, in caso di attualizzazione di crediti e debiti commerciali, gli interessi impliciti possano ritenersi rilevanti ai fini IRAP in quanto correlati ai costi e ricavi.

5.3. Costo ammortizzato e attualizzazione

La base imponibile IRAP è, inoltre, influenzata dai nuovi criteri di valutazione dei crediti e debiti:

- **l'applicazione del costo ammortizzato** implica anch'esso, in un certo senso, una fuoriuscita dal perimetro delle componenti rilevanti ai fini del tributo regionale. La finanziarizzazione dei **costi di transazione** derivante dal costo ammortizzato, infatti, si risolve nella trasformazione in oneri finanziari (o in minori interessi attivi) di costi per servizi che in precedenza potevano essere dedotti;
- **l'attualizzazione di un credito o debito commerciale** a lunga scadenza determina una riduzione dei costi e ricavi operativi con evidenza di interessi attivi e passivi estranei alla base imponibile IRAP.

5.4. Imputazioni a patrimonio netto

La **Circolare Assonime n. 14/2017** sottolinea altresì che, a differenza di quanto avvenuto per l'IRES, in tema di IRAP non si è provveduto ad introdurre una norma che, a regime, consenta di attribuire una rilevanza alle **imputazioni effettuate a patrimonio netto**. Questa circostanza assume un rilievo piuttosto circoscritto in relazione alle imputazioni a patrimonio netto delle correzioni di **errori significativi**: in questo caso, dovrebbe valere anche ai fini del tributo regionale l'esigenza, più volte affermata dall'Agenzia delle Entrate, di dover dedurre o tassare comunque i costi o ricavi nell'esercizio di corretta imputazione temporale, il che, per definizione, presuppone che ciò debba avvenire a prescindere dall'impostazione adottata in bilancio al momento in cui l'errore sia stato rilevato. Sul punto, Assonime ritiene che – nonostante il superamento della C.M. n. 31/E/2013 per effetto delle novità in materia di dichiarazioni integrative (art. 2, co. 8, del D.P.R. n. 322/1998, e C.M. n. 8/E/2017) – deve tuttora ritenersi valido il principio secondo cui il **riconoscimento fiscale della correzione di un errore** non può essere negato solo perché essa avviene con **imputazione a patrimonio netto**. Qualora quest'ultima avvenga nell'ipotesi di **cambiamento dei principi contabili**, la Circolare Assonime n. 14/2017 ritiene che la **rilevanza** dell'imputazione a patrimonio netto possa essere sostenuta sulla base dell'**art. 2, co. 2, del D.M. 8 giugno 2011** – applicabile a norma dell'art. 83, co. 1-*bis*, del Tuir – secondo cui, in caso di componenti reddituali imputati direttamente a patrimonio netto per i quali non sia previsto un successivo ristorno a conto economico, è possibile attribuire una rilevanza a tali componenti, se rilevanti ai fini IRAP, a prescindere dal transito a conto economico. La soluzione potrebbe essere, quindi, trovata in modo indiretto, anche se sarebbe **opportuna una conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate**.

5.5. Strumenti finanziari derivati

Le novità contabili introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 e dai nuovi OIC offrono, inoltre, un importante contributo per risolvere una questione interpretativa molto sentita dalle società industriali, riguardante i derivati su materie prime e merci (c.d. **derivati su *commodities***) stipulati con finalità di **copertura del rischio oscillazione prezzo**.

La **Circolare Assonime n. 14/2017** ritiene, in primo luogo, che dovrebbe considerarsi **superata la tesi della indeducibilità** dei componenti negativi di un derivato su *commodities* di copertura e della contestuale rilevanza delle componenti reddituali del sottostante: nel caso di copertura di *cash flow*, l'OIC 32 par. 36 stabilisce, infatti, che le componenti del derivato confluite in precedenza nella riserva di *cash flow hedge* debbano essere **rilasciate a conto economico** a rettifica o integrazione delle stesse voci di conto economico impattate dai flussi finanziari oggetto di copertura, al momento in cui questi ultimi si manifestano. In particolare, se si è in presenza di una copertura di *fair value*, entrambe le componenti di segno opposto **non concorrono a formare la base imponibile IRAP**. Nell'ipotesi di copertura di *cash flow*, invece, non è possibile scindere gli effetti della copertura dalla dinamica del sottostante, in quanto i componenti del derivato costituiscono parte integrante dei flussi reddituali coperti da assumere per la quantificazione del valore della produzione. Assonime precisa altresì che le nuove regole contabili confermano anche che le componenti relative alle **parti inefficaci del derivato di copertura** rimangono comunque **irrilevanti ai fini IRAP**: l'OIC 32 prevede, infatti, che la parte inefficace confluisce nelle voci D.18.d) e D.19.d) senza essere controbilanciata da componenti di segno opposto del sottostante sia nel caso di copertura di *fair value* che di copertura di *cash flow hedge*. E, *a fortiori*, la stessa conclusione vale naturalmente anche per le **componenti relative ai derivati speculativi**.

Le suddette considerazioni hanno una **valenza generale** per i derivati su *commodities*, riguardando sia le ipotesi di copertura dei rischi di oscillazione dei prezzi che quelle di copertura del rischio cambi.

6. Regime transitorio

L'art. 13-*bis* del D.L. n. 244/2016, salvo eccezioni, esplica i propri effetti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015: la decorrenza della disciplina fiscale è, quindi, coincidente con quella delle nuove regole contabili di predisposizione del bilancio introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 e dai nuovi OIC.

Relativamente al regime transitorio, la **Circolare Assonime n. 14/2017** precisa che il legislatore ha riproposto, in linea di massima, alcune soluzioni tecniche già adottate per la fattispecie di prima adozione dei principi contabili internazionali:

- a) le **cancellazioni** e i **ripristini di attività e passività** effettuati in apertura dell'esercizio 2016 per effetto della prima applicazione dei nuovi OIC non danno luogo a componenti fiscalmente rilevanti

e i costi non più capitalizzabili rimangono deducibili con i criteri seguiti in precedenza (regola mutuata dal D.Lgs. n. 38/2005);

- b) le **operazioni che risultano in corso alla data di prima applicazione dei nuovi OIC** (e, quindi, alla data di apertura dell'esercizio 2016) continuano ad essere assoggettate al loro regime fiscale originario fino ad esaurimento, laddove il recepimento fiscale della nuova rappresentazione contabile possa dar luogo a fenomeni di tassazione anomala (doppia tassazione/deduzione). Peraltro, in **deroga** a questa regola generale, per i **derivati di natura speculativa** già **iscritti in bilancio al termine del 2015**, continua a trovare applicazione la disciplina dell'art. 112 del Tuir nella sua formulazione originaria. Per quelli di **nuova iscrizione**, invece, i componenti di natura valutativa assumeranno rilevanza solo al momento del realizzo o dell'estinzione del derivato;
- c) le **imputazioni a patrimonio netto effettuate in sede di prima applicazione** dei nuovi principi sono fiscalmente rilevanti sia ai fini dell'IRES che ai fini dell'IRAP, in quanto si considerano equiparate a quelle transitate a conto economico.

La **Circolare Assonime n. 14/2017** segnala altresì che, a differenza di quanto previsto per i soggetti IAS/IFRS, il D.L. n. 244/2016 **non contempla alcuna opzione per il riallineamento**: la neutralità che caratterizza il transito ai nuovi OIC può dunque generare un'inevitabile gestione in **doppio binario** dei valori civilistici e fiscali relativi alle **operazioni diversamente rappresentate**.

6.1. Cancellazione e ripristino di attività e passività

La Circolare Assonime n. 14/2017 osserva che il regime di irrilevanza dei ripristini e delle cancellazioni di attività e passività (art. 13-*bis*, co. 7, del D.L. n. 244/2016) consente di sterilizzare gli effetti dell'eliminazione delle **spese di ricerca** e di **pubblicità** non più capitalizzabili. Se, dunque, le spese in questione erano state capitalizzate ed erano **ancora in corso di ammortamento al termine del 2015**, l'ultrattività dei criteri di deduzione antecedenti alla loro cancellazione si traduce, per quanto concerne l'IRES, nella deduzione in ciascun esercizio successivo delle residue quote di un quinto di tali spese mentre relativamente all'IRAP, nella deduzione delle quote annuali nella misura già stanziata in bilancio negli esercizi precedenti, tenuto conto che per il tributo regionale non valgono i limiti del Tuir. Rimane, tuttavia, incerto il trattamento fiscale delle spese che erano state capitalizzate ma per le quali, ante 2016, **non** era stato ancora **avviato** l'eventuale processo di **ammortamento**. È questo il caso in cui, ad esempio, le spese in questione siano state sostenute e capitalizzate da un'**impresa di nuova costituzione** in esercizi antecedenti a quello in cui siano conseguiti i ricavi, così come previsto dall'art. 108, co. 4, del Tuir. Analogamente, una situazione di **assenza di ammortamenti progressi** si può verificare quando l'impresa, dopo avere capitalizzato le spese di ricerca, abbia ritenuto di attendere gli esiti dell'attività svolta. In queste ipotesi, la **Circolare Assonime n. 14/2017** ritiene che – **non essendovi stata l'attribuzione di una vita utile** alle spese capitalizzate prima della loro cancellazione, né essendo possibile individuarla presuntivamente *ex post* –

sembrerebbe logico consentire la **deduzione dell'intero importo imputato a conto economico**, così come del resto sarebbe accaduto qualora le spese originariamente capitalizzate si fossero rivelate *ex post* prive di utilità. Il punto **meriterebbe una conferma** da parte degli organi competenti.

Nel caso di **spese di pubblicità riclassificate**, in ossequio al principio contabile nazionale OIC 24, in **costi di impianto e ampliamento**, la Circolare Assonime n. 14/2017 è dell'avviso che **non** sia possibile **transitare dal regime di deduzione** per quinti a quello proprio dei costi di impianto ed ampliamento – in funzione delle quote imputate a bilancio – in quanto la riclassificazione è una espressione di sintesi di due rilevazioni di segno opposto che sarebbero destinate a rimanere prive di rilevanza fiscale: la cancellazione dell'importo residuo delle spese di ricerca e pubblicità e l'iscrizione di costi di impianto e di ampliamento per pari importo. Se così è, anche le spese eventualmente oggetto di riclassificazione dovrebbero continuare ad essere considerate ai fini fiscali in funzione della loro natura originaria. Sul punto, è, tuttavia, **auspicabile un chiarimento**.

Assonime precisa, inoltre, che la normativa in parola, relativa alla rettifica dei saldi iniziali delle attività e passività, riguarda anche le **micro-imprese**, nonostante il fatto che per tali imprese non valga il recepimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione di bilancio: anche le micro-imprese sono tenute alla **cancellazione delle spese di ricerca e di pubblicità**, e dunque il regime di continuità dei criteri di deduzione applicati in precedenza ben si attaglia anche a questi soggetti, indipendentemente dalla operatività del principio di derivazione rafforzata.

La disciplina in commento si rende applicabile anche quando un'impresa, pur non essendovi obbligata, decida di avvalersi della **facoltà di applicare retrospettivamente il criterio del costo ammortizzato** in relazione ai crediti e debiti rilevati ante 2016: in questa ipotesi, i **costi di transazione** (spese di istruttoria, legali, costi di perizia), che prima erano esposti tra gli oneri pluriennali, devono essere **cancellati in contropartita del patrimonio netto** in sede di apertura del bilancio 2016 e il relativo importo si traduce in un **maggior importo degli interessi** da contabilizzare in base al criterio del costo ammortizzato. Nonostante l'eliminazione contabile, la disciplina transitoria impone di **proseguire nell'ammortamento** di questo onere pluriennale ai fini IRES e IRAP assumendo, per la previa imputazione del costo, gli **importi imputati a patrimonio netto**.

6.2. Operazioni in corso alla data di prima applicazione dei nuovi OIC

L'**art. 13-bis, co. 5, del D.L. n. 244/2016** dispone che "*continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale pregressa gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio*" dell'esercizio 2016 "*e di quelli successivi delle operazioni che risultano diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015*".

Sul punto, la **Circolare Assonime n. 14/2017** ritiene che, per le operazioni avviate *ante* 2016 e

ancora non esauritesi, si deve continuare a seguire la disciplina previgente qualora il recepimento fiscale della nuova qualificazione della medesima operazione, per effetto del principio di derivazione rafforzata, possa dar luogo ad effetti distorsivi (doppie deduzioni, doppie tassazioni o salti di imposta). In tale sede, è stato altresì precisato che sotto il **profilo soggettivo**, a differenza di quanto abbiamo illustrato per le rettifiche sui saldi patrimoniali, il regime transitorio delle operazioni pregresse sembra poter riguardare i soli **soggetti OIC diversi dalle micro-imprese**. In tal senso, deve essere considerato che questo regime è funzionale ad evitare fenomeni di tassazione anomala che potrebbero nascere nel passaggio dall'applicazione di una disciplina ispirata all'impostazione giuridico formale al principio di derivazione rafforzata dal bilancio e che questo passaggio non si può verificare per le micro-imprese in quanto **escluse dal principio di derivazione rafforzata**.

Assonime evidenzia, inoltre, che il D.L. n. 244/2016 non ha previsto la facoltà di avvalersi, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, della disciplina di **riallineamento** delle divergenze tra valori civilistici e fiscali: conseguentemente, in presenza di operazioni soggette al regime transitorio, l'individuazione dei componenti rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile IRES e IRAP deve essere effettuata in via extracontabile e con una gestione in **doppio binario** dei valori civilistici e fiscali che non può essere in alcun modo evitata.

Ai fini applicativi, è necessaria la sussistenza di **due presupposti**:

- i **criteri di rappresentazione contabile** stabiliti dai **nuovi principi** sono applicati in modo **retroattivo**, ovvero con riferimento anche alle operazioni già iniziate prima del 2016. Per questo motivo, ad esempio, la disciplina transitoria delle operazioni pregresse non troverà applicazione nelle fattispecie di diversa qualificazione dei **costi di transazione** a seguito dell'applicazione del criterio del **costo ammortizzato**, perché i nuovi OIC, in linea di massima, consentono di adottarlo solo per le nuove operazioni e prevedono l'applicazione retrospettiva non per obbligo, ma in via opzionale;
- **non è possibile** recepire fin da **subito** la **nuova rappresentazione contabile**, in quanto – se si fosse adottata fin dall'origine tale rappresentazione – si sarebbero prodotti effetti reddituali e patrimoniali differenti rispetto a quelli nel frattempo emersi in base all'impostazione tradizionale di natura giuridico-formale.

6.3. Strumenti finanziari derivati

L'art. 13-*bis*, co. 5, del D.L. n. 244/2016 ha introdotto una disciplina transitoria in relazione ai nuovi obblighi di iscrizione e valutazione degli strumenti finanziari derivati: l'iscrizione e la valutazione deve essere effettuata necessariamente in via retrospettiva, avendo riguardo anche ai contratti stipulati in passato (c.d. derivati pregressi) eventualmente non rappresentati in bilancio.

Per i **derivati di natura speculativa** stipulati in passato e che siano **già** stati **iscritti** in bilancio ante 2016 continua a trovare applicazione l'art. 112 del Tuir nella formulazione antecedente rispetto

alle novità: conseguentemente, anche i successivi componenti valutativi rilevati in bilancio assumono diretta rilevanza fiscale nel rispetto, anche in futuro, dei limiti desumibili dal co. 3 dell'art. 112 del Tuir.

Per i **derivati di natura speculativa** stipulati in passato e che siano stati **iscritti ex novo** a partire dal 2016, viene, invece, stabilito che i componenti valutativi non assumono rilevanza se non in sede di realizzo, ossia al momento della estinzione del derivato.

La **Circolare Assonime n. 14/2017** osserva che la *ratio* sottostante a questa disciplina è quella di **evitare** che l'iscrizione *ex novo* dei derivati per effetto dell'obbligo introdotto dal D.Lgs. n. 139/2015 possa dar luogo alla **tassazione o deduzione in un unico esercizio (2016) di plusvalori o minusvalori accumulati in passato**: il legislatore si è concentrato sui **derivati di natura speculativa**, mentre nulla ha disposto per quelli di copertura, ipotizzando che per questi ultimi l'iscrizione *ex novo* del derivato venga sostanzialmente controbilanciata dalla rilevazione di plusvalori minusvalori sul sottostante, ed entrambi i componenti sarebbero stati assoggettati al medesimo regime fiscale in virtù del principio di simmetria. Inoltre, tra i derivati di natura speculativa ha inteso **sterilizzare** in particolare gli **effetti** derivanti dall'**iscrizione** e dalla **valutazione dei derivati stipulati in passato e ancora non iscritti in bilancio**, mentre per quelli già esposti ha conservato fino ad esaurimento il regime di rilevanza dei componenti valutativi applicato negli esercizi precedenti. Assonime ritiene che il **regime di sospensione delle componenti valutative** relative ai derivati pregressi iscritti *ex novo* nel 2016 riguardi sia il **valore di prima iscrizione del derivato**, rilevato in sede di apertura dell'esercizio 2016, sia le ulteriori componenti valutative eventualmente maturate nel corso del 2016 e negli esercizi successivi, sino al realizzo.

La circostanza che il legislatore **non** abbia previsto un **regime transitorio per i derivati di copertura** induce Assonime a ritenere che anche i **derivati di copertura preesistenti ed iscritti ex novo** dovrebbero essere soggetti alle **stesse regole applicabili a regime**.